



CONDIZIONI DI POLIZZA

La Polizza Donazione Facile Diritto di Superficie, Locazione e Servitù è emessa da

Stewart Title Europe Ltd

Sede legale in Junction Business Centre, 1st Floor, Sqaq Lourdes, St Julian's SWQ 3334 Malta e sede secondaria in Via G. Mengoni 4, 20121, Milano, Italia (la "Compagnia").

POLIZZA DONAZIONE FACILE DIRITTO DI SUPERFICIE, LOCAZIONE E SERVITÙ (la "Polizza")

Edizione 01/2021

Il Contraente ha versato alla Compagnia il premio e le sue eventuali integrazioni al fine di beneficiare dell'Indennizzo oggetto della Polizza. La Compagnia riconosce l'Indennizzo previsto nei termini, alle condizioni e con le esclusioni indicate in Polizza, come modificata ed integrata tempo per tempo.

Sottoscritto in nome e per conto di

STEWART TITLE EUROPE LTD

______II Contraente

Stum Fine

Stewart Title Europe Ltd Succursale italiana, Via G. Mengoni n. 4, 20121, Milano tel: +39 02 303 15126 fax: +39 02 407 46075

P.IVA, iscrizione al Registro delle Imprese di Milano e codice fiscale n. 11514340964; REA n. 2608685



1. DEFINIZIONI

Ai fini della presente Polizza, i termini e le espressioni sotto riportate avranno il seguente significato:

- (a) **Assicurato**: il soggetto titolare dei Diritti sul Fondo per la Durata e che li ha acquistati o ottenuti dal Donatario.
- (b) Codice Civile o C.C.: Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 e successive modifiche.
- (c) Compagnia: Stewart Title Europe Ltd, sede legale Junction Business Centre, 1st Floor, Sqaq Lourdes, St Julian's SWQ 3334 Malta, registrata a Malta al numero C 97240 la quale agisce tramite la propria succursale italiana.
- (d) **Contraente:** il Donatario o l'Assicurato come indicato nell'Allegato A/Frontespizio.
- (e) Costo di Rimozione del Fabbricato: spese sostenute dall'Assicurato per la rimozione del Fabbricato a seguito della perdita dei Diritti sul Fondo per effetto di una Richiesta dell'Erede.
- (f) **Data di notificazione:** la data di notificazione al Donatario della Richiesta dell'Erede per la restituzione del Fondo.
- (g) Data di Polizza: la data riportata nell'Allegato A/Frontespizio.
- (h) Diritti sul Fondo: (a) il diritto reale sul Fondo costituito dal Donatario a favore dell'Assicurato ai sensi degli articoli 952 e seguenti del C.C. ("Diritto di Superficie") a titolo oneroso e per la Durata; e/o (b) i diritti dell'Assicurato rivenienti dal contratto di affitto o locazione del Fondo concluso dal Donatario a favore dell'Assicurato per un periodo superiore a 9 anni, trascritto nel Registro Immobiliare ai sensi dell'articolo 2643, n. 8) del C.C. ("Locazione"); e/o (c) il diritto di servitù sul Fondo costituito dal Donatario a favore dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1027 del C.C. ("Servitù").
- Donante: il soggetto indicato come disponente del Fondo nell'atto di donazione e il cui nominativo è riportato nel questionario parte della Polizza.
- Donatario: il soggetto ricevente il Fondo nella Donazione e indicato nel questionario parte della Polizza.
- (k) Donazione: l'atto di donazione indicato nel questionario parte della Polizza e intervenuto tra Donante e Donatario. La dichiarazione di nullità, annullamento, risoluzione, revocazione della Donazione, nonché la retrocessione del Fondo al Donante da parte del Donatario e comunque in genere il venir meno della Donazione o dei suoi effetti fuorché i casi derivanti da una Richiesta dell'Erede faranno venir meno la copertura della Polizza.
- (I) Durata dei Diritti sul Fondo o Durata: termine contrattuale di efficacia dei Diritti sul Fondo come indicato nell'Allegato A/Frontespizio.

Stewart Title Europe Ltd

Succursale italiana, Via G. Mengoni n. 4, 20121, Milano tel: +39 02 303 15126 fax: +39 02 407 46075

P.IVA, iscrizione al Registro delle Imprese di Milano e codice fiscale n. 11514340964; REA n. 2608685



- (m) **Evento notificato:** per la definizione si rinvia all'Articolo 3.
- (n) Fabbricato: il manufatto, descritto o menzionato nell'Allegato A/Frontespizio, costruito o da costruire in buona fede sul Fondo a cura dell'Assicurato in forza dei Diritti sul Fondo sino alla Durata.
- (o) Fondo: l'appezzamento di terreno oggetto della Donazione e descritto o a cui si fa riferimento nell'Allegato A/Frontespizio.
- (p) Giorno Lavorativo: un giorno di apertura per lo svolgimento dell'ordinaria attività delle banche e delle imprese di assicurazione a Milano.
- (q) Indennizzo: quanto dovuto dalla Compagnia ai sensi di Polizza, nei termini, alle condizioni e con le esclusioni indicati in Polizza, come modificata ed integrata tempo per tempo.
- (r) Legittimario: il/i Legittimario/i come definito/i dalle normative vigenti in rapporto al Donante – che possa o possano agire ("Richiesta dell'Erede") nei confronti del Donatario nelle fattispecie indicate ex artt. 560 e 561 c.c. inerenti alla restituzione del Fondo e, come conseguenza, alla perdita dei Diritti sul Fondo.
- (s) Massimale: il Massimale come specificato nell'Allegato A/Frontespizio, che non potrà essere superiore al Prezzo sommato al Valore del Fabbricato.
- (t) Momento Obbligo di Indennizzo (MOI): il momento in cui la Compagnia riceve copia autentica della sentenza definitiva che, in accoglimento della Richiesta dell'Erede, ordina la restituzione del Fondo da cui consegua la perdita dei Diritti sul Fondo ai sensi dell'art. 561 C.C.
- (u) **Prezzo:** l'importo totale convenuto tra il Donatario e l'Assicurato come corrispettivo per i Diritti sul Fondo, indicato nell'Allegato A/Frontespizio.
- (v) Registro Immobiliare: i registri pubblici (conservatoria dei registri immobiliari) in cui sono depositati gli atti traslativi o costitutivi di diritti reali e, più in generale, gli atti inerenti a diritti immobiliari e le vicende connesse.
- (w) Valore del Fabbricato: spese sostenute dall'Assicurato per la costruzione del Fabbricato di cui all'Allegato A/Frontespizio.

2. COPERTURA

Ferme restando le esclusioni dalla copertura previste, nonché i termini, le condizioni e le pattuizioni di cui alla Polizza, come modificata ed integrata tempo per tempo, la Compagnia indennizzerà l'Assicurato contro il rischio di perdita dei Diritti sul Fondo a seguito della sentenza definitiva che, in accoglimento della Richiesta dell'Erede, dichiari la riduzione della Donazione da cui consegua la restituzione del Fondo ai sensi dell'art. 561 C.C. e la perdita per l'Assicurato dei Diritti sul Fondo e del Fabbricato.

Stewart Title Europe Ltd

Succursale italiana, Via G. Mengoni n. 4, 20121, Milano tel: +39 02 303 15126 fax: +39 02 407 46075

P.IVA, iscrizione al Registro delle Imprese di Milano e codice fiscale n. 11514340964; REA n. 2608685



3. PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Ai fini del pagamento dell'Indennizzo e fatti salvi gli altri requisiti di comunicazione di cui all'Articolo 7 della Polizza, il Contraente e/o l'Assicurato dovranno comunicare alla Compagnia, entro 15 Giorni Lavorativi, qualsiasi Richiesta dell'Erede avanzata nei confronti del Donatario e/o dell'Assicurato a norma dell'art. 560 c.c. e/o dell'art. 561 C.C. - (l'"Evento Notificato"), da parte di un Legittimario in relazione al Fondo, sia nell'ambito di una procedura giudiziale (ad esempio con atto di citazione) sia in altro modo (ad esempio per corrispondenza) e di cui siano comunque a conoscenza. A tale comunicazione, il Contraente e/o l'Assicurato dovranno allegare, qualora ne siano in possesso, copia della Richiesta dell'Erede, ogni altro documento correlato, e fornire ogni altra informazione utile alla valutazione della richiesta.

Entro 30 Giorni Lavorativi dal ricevimento della suddetta comunicazione (ovvero dal ricevimento della prima di tali comunicazioni, nel caso in cui la Compagnia riceva più di una comunicazione) e della documentazione correlata, la Compagnia effettuerà le opportune indagini al fine di stabilire se la fattispecie concreta rientri o meno nell'ambito di applicazione della Polizza.

Se, a seguito delle indagini di cui al paragrafo che precede, la Compagnia ha stabilito che l'Evento Notificato non risulta coperto dalla Polizza, ne dà tempestiva comunicazione all'Assicurato, specificandone i motivi.

Se, invece, la Compagnia ha stabilito che l'Evento Notificato risulta coperto dalla presente Polizza, la stessa Compagnia può alternativamente:

- se lo ritiene opportuno, procedere al pagamento dell'Indennizzo senza attendere il MOI;
 oppure
- (ii) sospendere il pagamento dell'Indennizzo sino al MOI.

Nel caso in cui la Compagnia notifichi all'Assicurato l'intenzione di procedere al pagamento dell'Indennizzo senza attendere il MOI, la Compagnia verserà l'Indennizzo entro i 15 Giorni Lavorativi successivi.

In ogni caso, la Compagnia verserà l'Indennizzo entro 15 Giorni Lavorativi dal MOI, ovvero, qualora si fosse addivenuti a una transazione in relazione a una Richiesta dell'Erede, con il previo consenso scritto della Compagnia, entro 15 Giorni Lavorativi dal giorno in cui la Compagnia abbia avuto notizia della stipulazione della transazione

4. IMPORTO DELL'INDENNIZZO

L'importo dell'Indennizzo spettante ai sensi della presente Polizza sarà pari al minore tra:

- 1 il Massimale e
- (a) il Valore del Fabbricato al NETTO dell'ammortamento maturato al MOI, PIÙ:
 - (b) se il Prezzo:
 - (i) non è stato ancora interamente pagato: le rate residue al MOI;

Stewart Title Europe Ltd

Succursale italiana, Via G. Mengoni n. 4, 20121, Milano tel: +39 02 303 15126 fax: +39 02 407 46075

P.IVA, iscrizione al Registro delle Imprese di Milano e codice fiscale n. 11514340964; REA n. 2608685



(ii) è stato interamente pagato: il pro - rata del Prezzo imputabile al periodo restante sino alla scadenza della Durata a partire dal MOI.

Resta inteso che l'importo di cui ai punti (i) o (ii) non può superare quanto già versato al Donatario a titolo di Prezzo.

L'Assicurato è tenuto a versare alla Compagnia ogni eventuale somma ricevuta dal Donatario, dal Legittimario o da terzi per risarcimento o indennizzo o ad altro titolo per la perdita dei Diritti sul Fondo, ivi compreso quanto eventualmente pagato dal Legittimario per ritenere il Fabbricato.

Il Costo di Rimozione del Fabbricato sostenuto dall'Assicurato - così come documentato - è anch'esso oggetto dell'Indennizzo fino al 3% del Valore del Fabbricato al netto dell'ammortamento maturato.

5. DURATA DELLA COPERTURA

La Polizza copre il rischio, in capo all'Assicurato, di perdita dei Diritti sul Fondo in conseguenza di una Richiesta dell'Erede, sino all'estinzione dei Diritti sul Fondo o, se precedente, sino alla prescrizione ovvero sino alla rinuncia al diritto di proporre una Richiesta dell'Erede o alla decadenza da tale diritto, ai sensi delle disposizioni di legge applicabili.

6. ESCLUSIONI

La copertura non troverà applicazione nelle seguenti circostanze, ove esistenti alla Data di Polizza:

- (a) nel caso in cui risulti trascritto nei registri immobiliari un atto di opposizione alla Donazione, ex art. 563 c.c.;
- (b) nel caso in cui l'Assicurato o il Contraente siano consapevoli che è stata minacciata o intrapresa un'azione legale che possa comportare la restituzione del Fondo ai sensi dell'art. 561 C.C.

7. COMUNICAZIONI A CARICO DELL'ASSICURATO E DEL CONTRAENTE

Il Contraente e l'Assicurato dovranno dare tempestiva comunicazione – e in ogni caso nel termine massimo di 15 Giorni Lavorativi - alla Compagnia nel caso vengano a conoscenza di una Richiesta dell'Erede o della minaccia di avanzare una Richiesta dell'Erede. Nell'effettuare tale comunicazione alla Compagnia, il Contraente e l'Assicurato dovranno allegare, qualora ne siano in possesso, copia della Richiesta dell'Erede, ogni altro documento correlato, e fornire ogni altra informazione utile alla valutazione della richiesta.

Ove l'Assicurato non abbia trasmesso tempestivamente alla Compagnia le suddette comunicazioni e/o documenti, la Compagnia potrà ritenersi sollevata dai propri obblighi, ai sensi di Polizza in relazione alle Richieste dell'Erede oggetto dell'omessa comunicazione ovvero eventualmente seguite all'omessa comunicazione, sempreché la non tempestiva comunicazione abbia causato un pregiudizio alla Compagnia e, in tal caso, esclusivamente nella misura di tale pregiudizio.

Stewart Title Europe Ltd

Succursale italiana, Via G. Mengoni n. 4, 20121, Milano tel: +39 02 303 15126 fax: +39 02 407 46075

P.IVA, iscrizione al Registro delle Imprese di Milano e codice fiscale n. 11514340964; REA n. 2608685



8. RESISTENZA IN GIUDIZIO, COLLABORAZIONE DELL'ASSICURATO

La Compagnia avrà il diritto di instaurare e proseguire, a proprie spese, qualsiasi azione o procedimento e compiere qualsiasi altro atto che ritenga, a proprio insindacabile giudizio, necessario o opportuno al fine di far fronte a una Richiesta dell'Erede ovvero a ridurre la perdita o il danno a carico dell'Assicurato. La Compagnia potrà adottare ogni azione opportuna, senza che ne possa derivare, a carico della stessa, alcuna responsabilità, e fermo restando che qualunque azione intrapresa non potrà essere interpretata come una rinuncia, né implicherà rinuncia, da parte della Compagnia, ad alcun diritto o all'applicazione di alcuna previsione di cui alla Polizza. Fermo restando l'onere di difesa del Contraente rispetto a una Richiesta dell'Erede di cui all'Articolo 3 che precede, la Compagnia potrà intervenire, anche mediante intervento adesivo, nel procedimento legale instaurato dal Legittimario nei confronti del Contraente, per resistere alla richiesta.

Ogniqualvolta la Compagnia dovesse instaurare un'azione o promuovere una difesa, come consentito dalle previsioni di Polizza, l'iniziativa intrapresa dalla Compagnia potrà proseguire sino alla decisione finale inappellabile del tribunale competente, con espressa riserva di impugnare, con gli strumenti previsti e a proprio insindacabile giudizio, qualsiasi sentenza o provvedimento avversi. In ogni caso, ove la Polizza consenta o richieda alla Compagnia di agire o provvedere a resistere in qualsiasi azione e procedimento, il Contraente e/o l'Assicurato garantiranno a tal fine alla Compagnia, nella misura consentita per legge, il diritto di agire o resistere all'azione e sottoscriveranno ogni opportuno documento richiesto dalla Compagnia per tale azione.

Ogniqualvolta fosse ragionevolmente richiesto dalla Compagnia, il Contraente e/o l'Assicurato presteranno alla Compagnia, a spese di quest'ultima, ogni ragionevole assistenza:

- (a) in ogni azione e procedimento, fornendo prove, indicando testimoni, agendo o resistendo nell'azione e procedimento, oppure addivenendo a una transazione; e
- (b) in ogni altra azione legittima che si renda opportuna o necessaria, a ragionevole giudizio della Compagnia, per far fronte alla richiesta.

Ove la Compagnia dovesse subire un pregiudizio dalla mancata prestazione della ragionevole collaborazione richiesta da parte dall'Assicurato, la Compagnia potrà ritenersi sollevata dai propri obblighi nei confronti dell'Assicurato ai sensi di Polizza, ivi inclusi ogni responsabilità ed obbligo di difesa, azione e prosecuzione di qualsiasi contenzioso, nella misura in cui la Compagnia abbia subito un pregiudizio da tale mancata collaborazione.

9. LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ

La Compagnia non risponderà di eventuali perdite o danni sofferti dall'Assicurato in conseguenza della decisione autonoma, da parte dell'Assicurato, senza il previo consenso scritto della Compagnia – il quale consenso non potrà peraltro essere negato senza un motivo ragionevole – di addivenire a una transazione in relazione a una Richiesta dell'Erede

Stewart Title Europe Ltd Succursale italiana, Via G. Mengoni n. 4, 20121, Milano tel: +39 02 303 15126 fax: +39 02 407 46075

P.IVA, iscrizione al Registro delle Imprese di Milano e codice fiscale n. 11514340964; REA n. 2608685



10. RIDUZIONE

Tutti i pagamenti effettuati ai sensi della presente Polizza comporteranno una corrispondente riduzione del Massimale al quale sarà ancora possibile attingere per effettuare successivi pagamenti eventualmente dovuti ai sensi della stessa.

11. SURROGAZIONE E RIVALSA

Ogniqualvolta la Compagnia avesse provveduto al pagamento di somme ai sensi della presente Polizza, sarà fatto salvo il diritto della Compagnia di surrogarsi nei diritti dell'Assicurato e di agire in rivalsa nei confronti di terzi, del Donatario, di qualsiasi legittimario, ogni loro avente causa, non rilevando qualsiasi atto eventualmente posto in essere dall'Assicurato che possa aver ridotto i diritti e le facoltà esercitabili dalla Compagnia.

La Compagnia si surrogherà nei diritti e rimedi che sarebbero spettati all'Assicurato, nei confronti di qualunque soggetto se la presente Polizza non fosse stata emessa. L'Assicurato, su richiesta della Compagnia, trasferirà alla stessa tutti i diritti e i rimedi nei confronti di qualunque soggetto, o in relazione a qualsiasi immobile, che dovessero risultare necessari al fine di salvaguardare il diritto di surrogazione e/o rivalsa di cui al presente paragrafo. Qualora eventuali atti posti in essere dall'Assicurato dovessero comportare una perdita dei diritti di surrogazione e/o rivalsa, la validità della presente Polizza non sarà inficiata, ma in tal caso la Compagnia sarà tenuta ad effettuare il pagamento previsto nella presente Polizza solo in una misura corrispondente alla parte delle eventuali perdite oggetto di Indennizzo eccedente la perdita subita dalla Compagnia in conseguenza della perdita del diritto di surrogazione e/o rivalsa.

12. ESAUSTIVITÀ DEL CONTRATTO

La presente Polizza, unitamente a tutte le eventuali modifiche e integrazioni ad essa accluse da parte della Compagnia, documenta gli accordi intervenuti tra il Contraente e la Compagnia nella loro interezza. A fini interpretativi, la Polizza dovrà essere considerata nella sua interezza. Al fine di modificare la presente Polizza, la medesima dovrà essere debitamente sottoscritta dal Presidente, da un Vicepresidente, dal Segretario, da un Vicesegretario o da un funzionario o un firmatario debitamente autorizzati della Compagnia.

13. CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

Nel caso in cui una qualsiasi disposizione di cui alla presente Polizza dovesse risultare invalida o inefficace ai sensi delle leggi applicabili, la disposizione inficiata si considererà come non apposta, mentre ogni altra disposizione compatibile con la normativa applicabile rimarrà pienamente valida ed efficace. In tal caso, le parti negozieranno in buona fede per sostituire la disposizione invalida o inefficace con una disposizione/i o alternativa/e.

14. IMPOSTE E TASSE

Tutte le imposte e tasse, presenti e future, dovute in relazione alla presente Polizza saranno a carico del Contraente.

Succursale italiana Via G. Mengoni n. 4, 20

Succursale italiana, Via G. Mengoni n. 4, 20121, Milano tel: +39 02 303 15126 fax: +39 02 407 46075

P.IVA, iscrizione al Registro delle Imprese di Milano e codice fiscale n. 11514340964; REA n. 2608685



15. INVIO DI COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni scritte da effettuarsi alla Compagnia ai sensi della Polizza dovranno recare il numero di riferimento della presente Polizza e dovranno essere inviate con raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo:

- Heca Unipersonale S.r.l.

Via Roma, 42/b 66026

Ortona (CH).

All'attenzione del Legale Rappresentante e anticipati via email a Heca Unipersonale S.r.l. al

seguente indirizzo: donazione@hecamga.it

16. LEGGE APPLICABILE

La presente Polizza è regolata dalla legge italiana.

17. DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE

Il premio e l'Indennizzo di cui alla presente Polizza sono calcolati sulla base delle dichiarazioni rese dal Contraente. Il Contraente, sottoscrivendo la presente Polizza, attesta che le dichiarazioni rese in relazione a qualsiasi fatto o circostanza alla Data della Polizza sono complete, veritiere e corrette e che il Contraente è responsabile della relativa completezza, veridicità e correttezza in conformità agli artt. 1892 e 1893 C.C.

Fatto salvo quanto precede e i rimedi esperibili dalla Compagnia ai sensi degli artt. 1892 e 1893 c.c. in caso di dichiarazioni inesatte, non saranno azionabili dalla Compagnia i rimedi previsti dall'art. 1898 c.c. in caso di aggravamento del rischio dovuto al verificarsi di un cambiamento delle circostanze successivamente alla Data di Polizza.

[Contraente]	[data]

Stewart Title Europe Ltd Succursale italiana, Via G. Mengoni n. 4, 20121, Milano tel: +39 02 303 15126 fax: +39 02 407 46075

P.IVA, iscrizione al Registro delle Imprese di Milano e codice fiscale n. 11514340964; REA n. 2608685



Le seguenti clausole della Polizza sono specificamente approvate dal Contraente ai fini degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile:

Articolo 6	(Esclusioni)		
Articolo 7	(Comunicazioni a carico dell'Assicurato e del Contraente)		
Articolo 8	(Resistenza in giudizio, collaborazione dell'Assicurato)		
Articolo 9	(Limitazione di responsabilità)		
Articolo 11	(Surrogazione e Rivalsa)		
Articolo 17	(Dichiarazioni del Contraente)		
			
[Contraente]		[data]	

Stewart Title Europe Ltd

Succursale italiana, Via G. Mengoni n. 4, 20121, Milano tel: +39 02 303 15126 fax: +39 02 407 46075

P.IVA, iscrizione al Registro delle Imprese di Milano e codice fiscale n. 11514340964; REA n. 2608685